

N.I. 31/2021

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 26 marzo 2021

Oggetto: Art.1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d "Sostegni"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70 – contributi a fondo perduto

In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto Legge n.41/2021 denominato "Sostegni" contenente, tra le altre, alcune disposizioni in materia di contributi a fondo perduto. In particolare l'art. 1 del Decreto prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla pandemia da COVID-19. Nel dettaglio i temi curati dal consulente, Dr. A. Manazza:

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta a tutti i "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario".
Possono beneficiare quindi dell'agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non commerciali, limitatamente all'attività commerciale esercitata.

Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi dal contributo sia i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021, che i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.3.2021, oltre agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR ed agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.
La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento né esclusioni per i professionisti iscritti agli Albi Professionali.

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra indicati a condizione che:

- i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (per soggetti "solari"); in generale la norma fa riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019).

Per l'individuazione del fatturato e corrispettivi (ai fini Iva) rileva la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, come da circolari Agenzia delle Entrate 15/2020 e 22/2020.

Determinazione del contributo.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell'agevolazione.

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019	Ricavi/compensi 2019
60%	Non superiori a 100.000 euro
50%	Tra 100.000 e 400.000 euro
40%	Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30%	Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20%	Tra 5 e 10 milioni di euro

Contributo minimo e massimo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ovvero a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'ammontare complessivo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Irrelevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente:

- erogato dall'Agenzia delle Entrate, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
- fruito, nella sua totalità, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000, art. 1 co. 53 della L. 244/2007, art. 1 DL 78/2010).

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Con provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

La presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate va effettuata:

- dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
- direttamente o tramite intermediari abilitati;
- esclusivamente in via telematica, tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nell'istanza è prevista un'apposita sezione relativa alla "modalità di fruizione del contributo", in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio